

Allegato "A" al n. 100442/24051 di repertorio

STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' corrente ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, della Legge 06 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata:

"MONZA OSPITALITA' E.t.s."

L'acronimo "Ets" potra' e dovra' essere utilizzato dall'associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nella sezione "G. Altri Enti del terzo settore" del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS). L'Associazione ha sede in Monza. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune. L'attivita' dell'Associazione e' regolata dal presente Statuto, dai regolamenti interni approvati a norma del successivo art. 7 e dalle disposizioni di legge in materia.

L'Associazione esaurisce le proprie finalita' nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

L'Associazione puo' costituire sezioni, aprire sedi secondarie e unita' locali necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'Associazione e' fissata al 31 Dicembre 2050. Tale termine potra' essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 2 PRINCIPI ISPIRATORI

L'Associazione si ispira alla dottrina sociale della Chiesa e si mette al servizio dei Piani pastorali dell'Arcidiocesi di Milano, nello spirito del Piano Pastorale dell'Arcidiocesi di Milano "FARSI PROSSIMO".

L'Associazione intende in particolare collaborare con il "Centro di ascolto Caritas" del Decanato di Monza e del "Consiglio centrale di Monza" della Societa' San Vincenzo de' Paoli.

Art. 3 SCOPI

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui al successivo articolo 4, per alleviare situazioni di particolare bisogno purché aventi carattere temporaneo, senza discriminazione alcuna di sesso, posizione personale o familiare, credo religioso, orientamento politico, nazionalita' o appartenenza etnica.

L'Associazione esclude dal proprio scopo qualsiasi intento speculativo e di lucro e a tal fine il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, e' utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. E' pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione e' costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attivita' di interesse generale di cui all'arti-

colo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:— — — — —

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;— — —

b) interventi e prestazioni sanitarie;— — — — —

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;— — — —

q) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;— — — — —

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;— — —

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. — — — — —

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6 del Codice del terzo settore. — — — — —

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione può avvalersi di volontari, ovvero di persone che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017. — — — —

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. — — — — —

— — — — — **Art. 4 OGGETTO SOCIALE** — — — — —

Per attuare gli scopi enunciati sopra, l'Associazione si propone di fornire solidarietà ed aiuto alle persone che versano in stato di particolare bisogno tramite "Progetti di sostegno ed educativi" sviluppati congiuntamente dall'Associazione e dalle persone medesime.

Tali progetti, da sviluppare in periodi di tempo definiti, sono volti a far superare le difficoltà contingenti ed a consentire un pieno reinserimento sociale delle persone. — — — — —

La possibilità di disporre di una abitazione o di un alloggio confacente allo stato del singolo o del gruppo familiare è lo strumento fondamentale per il raggiungimento degli scopi definiti sopra. — —

L'Associazione potrà promuovere la gestione di un Poliambulatorio che fornisce assistenza sanitaria di base gratuita alle persone assistite nell'ambito dei suddetti progetti o ad altre persone svantaggiate, in particolare extracomunitarie, giudicate bisognose di un tale servizio. —

L'Associazione promuove iniziative volte alla conoscenza dello stato di bisogno, alla sensibilizzazione di enti e privati, allo studio e proposta di possibili modi di intervento e di attenuazione o eliminazione delle

cause, anche (a mero titolo esemplificativo) mediante convegni, conferenze, dibattiti pubblici, corsi e seminari.

Per il raggiungimento del proprio scopo l'Associazione potra', a sostegno o per conto dei richiedenti, rivolgersi agli enti pubblici istituzionalmente preposti a soddisfare la necessita' della casa e/o ad altri enti pubblici o privati ed a persone fisiche.

L'Associazione potra' inoltre, quando ritenuto necessario ed opportuno, fornire aiuto economico oppure prestare idonee garanzie, per una durata definita, a favore di persone che non potrebbero ottenere altrimenti un'abitazione o un alloggio.

L'Associazione potra' anche mettere a disposizione dei richiedenti, per periodi transitori di durata definita, abitazioni o alloggi di cui abbia la piena disponibilita'.

Quando l'Associazione mette a disposizione alloggi di cui abbia la piena disponibilita' potra' richiedere ai beneficiari un contributo per l'uso dell'abitazione, commisurato alle loro possibilita' economiche. Cio' unicamente al fine di responsabilizzare gli ospiti e di spingerli alla ricerca di una autonoma e meno precaria sistemazione.

Le spese inerenti la conduzione dell'abitazione, salvo che in particolari situazioni di emergenza, dovranno essere sostenute dagli ospiti, oppure rimborsate all'Associazione se da essa sostenute.

Per lo svolgimento delle proprie attivita' l'Associazione si avvale di norma delle prestazioni volontarie e gratuite degli associati.

Ad essi potra' essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'incarico assunto, se preventivamente autorizzate.

Per le prestazioni sanitarie l'Associazione si avvarra' di personale medico e paramedico che condivida le finalita' di tale servizio anche se non necessariamente membro associato.

Agli associati chiamati a svolgere compiti direttamente connessi al raggiungimento degli scopi associativi (al di fuori delle cariche previste dal presente statuto), che richiedono un rilevante impiego di tempo oppure aventi intrinseco contenuto professionale, potra' essere riconosciuto, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate, un compenso commisurato alla qualita' e alla intensita' della prestazione, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 16 del D.Lgs. 03 luglio 2017, n. 117 ed in ogni caso entro i limiti fissati nell'articolo 8, terzo comma, lettera b).

E' comunque vietata la distribuzione di eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, anche in modo indiretto, a meno dei casi imposti per legge.

L'Associazione potra' assumere lavoratori dipendenti, anche se associati, qualora cio' si renda necessario per il regolare svolgimento delle attivita' sociali, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 16 del D.Lgs. 03 luglio 2017, n. 117 ed in ogni caso entro i limiti fissati nell'articolo 8, terzo comma, lettera b).

Potra' altresì ricorrere alle prestazioni professionali di consulenti esterni all'Associazione.

L'Associazione puo' aderire ad enti di qualsiasi natura, privati e pubblici, locali o nazionali o internazionali, aventi finalita' e scopi simili ed

in ogni altro caso cio' possa favorire il raggiungimento dello scopo associativo.

Puo' inoltre collaborare e raggiungere accordi che facilitano l'attivita' associativa con tali enti e con persone fisiche.

Art. 5 ASSOCIATI

Partecipano alla Associazione le persone che chiedono e/o accettano di farvi parte, che dichiarano di accettare senza riserve il presente statuto ed i regolamenti interni. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio direttivo.

Possono partecipare alla Associazione anche enti del terzo settore ed enti privati, anche aventi scopo di lucro, che ne condividono i principi ispiratori e che intendono svolgere attivita' utili al conseguimento degli scopi sociali.

Gli enti associati hanno gli stessi diritti e obblighi degli associati persone fisiche, e sono rappresentati dal legale rappresentante e da altra persona delegata.

La qualifica di socio e' personale e non e' trasmissibile per nessun motivo e titolo, e termina in caso di decesso o estinzione dell'ente.

Non sono accettate partecipazioni temporanee alla vita associativa. E' ammessa anche la partecipazione di minorenni e, in tal caso, l'esercizio del diritto di voto in assemblea sara' attribuito, sino al compimento della maggiore eta', agli esercenti la responsabilita' genitoriale sui medesimi.

L'Associazione tiene un Libro dei Soci a cura del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo potra' richiedere o assumere di propria iniziativa, nei modi consentiti dalle leggi vigenti in materia, tutte le informazioni ritenute utili per deliberare in merito all'ammissione di nuovi associati. L'accettazione di nuovi associati avviene con deliberazione del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo ha l'obbligo di motivare il rifiuto dell'accettazione della domanda d'ammissione e l'aspirante socio potra' chiedere il riesame della decisione ricorrendo all'Organismo di controllo che agira' in qualita' di Collegio dei Probiviri.

La qualita' di associato cessa in caso di:

a) dimissioni volontarie, dal momento della presentazione di richiesta scritta; l'associato recedente resta in ogni caso tenuto all'adempimento delle obbligazioni gia' assunte, ancorche' aventi scadenza successiva alla data del recesso;

b) comportamenti ed azioni che hanno procurato, procurano o potrebbero procurare danno materiale o morale per l'Associazione o ad uno o piu' associati, dal momento della contestazione dell'assemblea ordinaria;

c) violazione degli obblighi previsti dallo statuto, dal regolamento o dalle deliberazioni assembleari, dal momento della contestazione dell'assemblea ordinaria.

Costituisce in ogni caso violazione degli obblighi statutari il mancato versamento delle quote e dei contributi associativi regolarmente deliberati dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea.

Nei casi di cui alle precedenti lettere b) et c) l'assemblea ordinaria dovra' deliberare anche in merito alle obbligazioni gia' assunte

dall'associato e non ancora adempiute.

Dei fatti di cui alle precedenti lettere b) et c) l'assemblea ordinaria dovra' dare tempestiva comunicazione, nei modi ritenuti piu' adeguati, all'associato interessato, concedendo se del caso un congruo lasso di tempo per la rimozione dei fatti o atti contestati.

L'Associato ha in ogni modo il diritto di avvalersi del disposto del successivo art. 10, non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esclusione dall'Associazione resta sospesa fino alla definizione del procedimento.

Il Consiglio direttivo dispone in merito all'accoglimento della domanda entro sessanta giorni, dandone comunicazione all'interessato.

Tutti i soci sono effettivi ed hanno i medesimi diritti; oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, i soci hanno il diritto di:

a) partecipare alla vita associativa ed alle attivita' promosse dall'Associazione;

b) ottenere, dagli organi preposti, le piu' ampie informazioni su ogni aspetto dell'attivita' associativa;

c) partecipare, anche per delega, all'Assemblea degli associati se in regola con i versamenti dovuti; ogni associato ha diritto ad un voto;

d) essere candidati o presentare candidati per le elezioni alle cariche associative nei modi previsti dal presente statuto;

e) esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che deve consentire al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie e' a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

Tutti i soci hanno i medesimi obblighi di:

a) osservare lo statuto, i regolamenti sociali e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, rispettandone lo spirito animatore;

b) sostenere con lealta' e comportamenti costruttivi l'attivita' associativa, astenendosi da ogni comportamento che, anche indirettamente, potrebbe recare pregiudizio al buon nome dell'Associazione;

c) svolgere i compiti a loro affidati e preventivamente concordati con cura e diligenza;

d) versare la quota associativa ed i contributi associativi nella misura e con le modalita' fissate dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea degli associati.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e, a nessun titolo, rivalutabili ne' restituibili.

Art. 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

a) l'assemblea degli associati;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo, che assume anche le funzioni di Collegio dei Probiviri;

e) il Revisore legale dei conti o la Societa' di Revisione, nei casi previsti dalla legge.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Anche se non richiesto dalle norme di legge vigenti, deve risultare da

atto scritto l'accettazione della carica di consigliere o revisore.
Gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalita' "a distanza", con gli intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, in collegamento audio e / o audiovideo, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei componenti dell'organo.

Art. 7 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea e' costituita da tutti gli associati ed e' convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno, entro quattro mesi dall'inizio dell'esercizio sociale ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (ed al piu' tardi entro cinque mesi, in caso di comprovata necessita'), per deliberare in merito a:

- a) indirizzi e programma d'attivita' dell'Associazione;
- b) approvazione del bilancio preventivo;
- c) approvazione del bilancio consuntivo;
- d) elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti il Consiglio direttivo;
- e) elezione del Collegio dei revisori;
- f) misura delle quote associative e dei contributi se non demandati a delibera del Consiglio direttivo;
- g) ogni altro argomento proposto dal Consiglio direttivo;
- h) ogni altro argomento proposto da almeno un terzo degli associati;
- i) adozione e modifica dei regolamenti interni;
- l) esclusione di associati ai sensi dell'art. 5 del presente statuto.
- m) attivita' e servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalita' istituzionali;
- n) revoca degli organi sociali;
- o) promuovere azioni di responsabilita' nei confronti dei componenti degli organi sociali.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modifiche ed integrazioni del presente Statuto, nonche' sullo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni di modifica dello statuto e di scioglimento dell'Associazione e le deliberazioni conseguenti dovranno essere assunte per atto pubblico.

L'Assemblea e' convocata dal Consiglio direttivo mediante avviso fatto pervenire in modo documentato agli associati almeno quindici giorni di calendario prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti da trattare. L'avviso puo' prevedere la riunione in seconda convocazione, purché dopo 24 ore dalla prima.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, puo' in ogni tempo essere richiesta da almeno 1 /10 degli associati.

I richiedenti sono tenuti a specificare gli argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo e' tenuto a convocare l'Assemblea degli associati nel termine massimo di un mese.

L'Assemblea ordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della meta' degli associati, presenti in proprio o

per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti presenti.

L'Assemblea straordinaria per modificare l'atto costitutivo e lo statuto e' regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati, presenti in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'associato puo' farsi rappresentare nell'Assemblea esclusivamente da un altro associato.

Ciascun associato non puo' essere portatore di piu' di tre deleghe.

I membri del Consiglio direttivo e del Consiglio dei revisori non possono essere portatori di deleghe.

L'Assemblea degli associati non e' tenuta a deliberare circa argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informata.

Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo e' eletto dall'Assemblea degli associati ed assume anche le funzioni di Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza puo' essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Il Consiglio direttivo ha il compito di:

a) promuovere e dare impulso all'attivita' associativa operando per il raggiungimento degli scopi sociali. Il programma di attivita' ed i relativi progetti d'intervento, di ciascun anno sociale, verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea degli associati;

b) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;

c) verificare i risultati delle azioni intraprese;

d) vigilare sulle azioni e sul comportamento dei collaboratori e dei dipendenti, a tutela del buon nome dell'associazione e degli associati;

e) amministrare con diligenza i beni ed i mezzi finanziari dell'associazione o messi a sua disposizione;

f) proporre all'Assemblea straordinaria integrazioni o modifiche dello Statuto; proporre all'assemblea ordinaria l'adozione, l'integrazione o la modifica dei regolamenti.

La carica di Consigliere e' gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'incarico svolto, solo se preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera in merito a:

- a) ammissione di nuovi associati;
- b) assunzione di obblighi di ogni natura (contratti, accordi, convenzioni) con privati ed enti pubblici e privati;
- c) partecipazione in enti e collaborazione con enti e persone fisiche, nei limiti stabiliti dall'art. 4 dello Statuto;
- d) contratti di lavoro dipendente, di collaborazione e di consulenza;
- e) bilancio di previsione e determinazione della quota associativa e dei contributi associativi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) bilancio consuntivo e proposta di destinazione dell'avanzo di gestione o di copertura del disavanzo da sottoporre all'Assemblea;
- g) nomina del Vicepresidente, se non vi provvede l'Assemblea, ed anche in tempo successivo al conferimento del mandato;
- h) ogni altra materia ad esso delegata dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo e' investito dei piu' ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio direttivo, in relazione ai compiti di cui alle precedenti lettere b), c), d) et h) puo' conferire ad uno o piu' consiglieri ed anche ad uno o piu' associati il mandato per l'esecuzione di specifici incarichi, con durata definita ed in ogni caso non eccedente il periodo di durata in carica del Consiglio direttivo.

Salvo che venga conferito formale mandato, l'affidamento dei compiti operativi a terzi non fa venire meno la responsabilita' del Consiglio direttivo.

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea ordinaria o straordinaria.

Il Vicepresidente del Consiglio direttivo assume le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio direttivo.

L'assunzione di funzioni di Presidente da parte del Vicepresidente costituisce certificazione dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente, e in caso di assenza o impedimento il Vicepresidente, puo', in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica dello stesso Consiglio alla prima riunione utile.

Art. 9 NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo e' composto da un numero dispari di membri compreso fra tre e nove; il loro numero e' determinato dall'Assemblea prima della nomina. Il numero dei consiglieri dovra' essere commisurato al numero degli associati ed alla consistenza dell'attivita' effettivamente svolta.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre esercizi, ed in ogni caso fino alla data dell'approvazione del bilancio consuntivo del secondo esercizio successivo a quello in corso al momento della nomina.

Non e' consentita la proroga del mandato concesso, ma con propria deliberazione l'Assemblea potra' stabilire una durata in carica del Consiglio di nuova nomina inferiore a tre esercizi.

Salvo che nel caso di elezione per acclamazione, la elezione dei consiglieri avviene mediante votazione palese.

La maggioranza dei membri del Consiglio direttivo deve essere costi-

tuita da soci dell'Associazione, o loro rappresentanti. Possono essere eletti consiglieri gli associati che risultino iscritti nel libro degli associati da almeno trenta giorni di calendario prima della riunione dell'Assemblea in prima convocazione.

Ai consiglieri si applicano le cause di ineleggibilita' e decadenza previste dall'art. 2382 del cod. civ.

I consiglieri uscenti sono rieleggibili senza limiti di mandati.

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il consigliere piu' anziano per eta'. Qualora nel corso del mandato venga a mancare uno o piu' consiglieri, ad essi subentrano i candidati non eletti, senza necessita' di ratifica da parte dell'Assemblea.

In mancanza di consiglieri non eletti che hanno ottenuto voti, il numero dei componenti il Consiglio direttivo si intende ridotto al numero dei consiglieri in carica, senza necessita' di ratifica da parte dell'Assemblea.

Qualora il numero dei consiglieri risultati eletti in sede di Assemblea diventi inferiore alla meta' piu' uno dei consiglieri eletti in sede di Assemblea, il Consiglio direttivo deve considerarsi decaduto e dovra' essere convocata l'Assemblea degli associati per la nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Art. 10 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo, anche nei casi in cui cio' non sia obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Vigila inoltre sull'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, in attuazione di quanto previsto dal comma 7 dello stesso articolo 30.

L'Organo di controllo e' composto da un unico membro oppure a discrezione dell'Assemblea da tre membri, anche non associati. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra i soggetti di cui al secondo comma dell'art. 2397 del Codice civile.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi, ed in ogni caso fino alla data dell'approvazione del bilancio consuntivo del secondo esercizio successivo a quello in corso al momento della nomina.

I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili senza limiti di mandati.

Inoltre l'Organo di controllo assume le funzioni di Collegio dei Probiviri, o di Proboviro se monocratico.

Ferma restando la possibilita' di ricorrere al giudice ordinario, le controversie degli associati tra loro e quelle tra gli associati e l'associazione in ordine alla interpretazione e applicazione dello statuto e degli eventuali regolamenti o comunque connesse alla gestione dell'Associazione potranno essere risolte dall'Organo di controllo, che agira' con la veste ed i poteri di arbitro e amichevole compositore.

L'aspirante socio al quale il Consiglio direttivo abbia negato l'ammissione potrà chiedere il riesame della decisione all'Organo di controllo che dovrà deliberare in merito.

L'organo di controllo giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il relativo lodo è inappellabile.

I componenti dell'Organo di controllo non hanno diritto ad alcun compenso, salvo diversa deliberazione assembleare la quale dovrà essere comunque assunta nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 16 del D.Lgs. 03 luglio 2017, n. 117 ed in ogni caso entro i limiti fissati nell'articolo 8, terzo comma, lettera b).

Nei casi previsti dall'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, che dura in carica tre esercizi, ed in ogni caso fino alla data dell'approvazione del bilancio consuntivo del secondo esercizio successivo a quello in corso al momento della nomina.

Art. 11 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone:

a) un Fondo di Dotazione che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione, ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 4.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 12 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio secondo le norme dettate dall'art. 13 del Codice del terzo settore.

Il Consiglio direttivo deve documentare nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il Collegio dei revisori deve redigere la relazione di accompagnamento del rendiconto di gestione.

L'eventuale residuo attivo della gestione costituisce incremento del patrimonio dell'associazione e sarà utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle attività fissate dallo Statuto (art. 3 e 4) e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'eventuale residuo passivo della gestione dovrà essere coperto con le modalità stabilite dal Consiglio direttivo, in modo che l'esercizio chiuda sempre senza perdite.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il termine previsto dal Codice del terzo settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, e' inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, deve pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, qualora corrisposti.

Oltre alle scritture contabili necessarie per la redazione del bilancio, il Consiglio direttivo deve istituire e tenere, ai sensi dell'articolo 5 e 9, i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati, ed eventualmente in apposita sezione il libro dei volontari non soci e non occasionali;
- b) libro dei verbali delle assemblee;
- c) libro dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 13 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi ragione, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un altro ente del terzo settore che si ispiri ai principi di cui all'art. 2 e persegua scopi il più possibile analoghi a quelli esposti agli articoli 3 e 4, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del terzo settore e, in quanto compatibili con le prime, le norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del pre-

sente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Letto, approvato, sottoscritto. _____

Monza, diciannove dicembre duemilaventicinque